

Regione del VENETO



Comune di ASIGLIANO
VENETO



Provincia di VICENZA



**Andretto Mario srl
IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON
PERICOLOSI
STABILIMENTO VIA 1° MAGGIO IN COMUNE DI ASIGLIANO VENETO**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Elaborato n: 16

Andretto Mario Srl

Via Borgo Brusà, 74
36026 Pojana Maggiore VI

Il Legale Rappresentante

Geom. Andretto Sergio

Documento firmato digitalmente

Il progettista

Ing. Luca Andretto

Via Andrea Palladio, 10

36026 Pojana Maggiore

REV N	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	sett 2025	EMISSIONE	A.A.	A.L.	A.S.
01	Nov 2025	Aggiornamento a seguito di integrazioni	A.A.	A.L.	A.S.

**BOZZA DI CONVENZIONE Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in
deroga allo strumento urbanistico generale**

l'anno addì del mese di.....

TRA:

- il comune di **Asigliano Veneto**, con sede in via IV Novembre 3, 36020 Asigliano Veneto (VI), cod. fisc., qui rappresentato da, in seguito denominato anche, più semplicemente, "Comune".
- E **Andretto Mario srl** con sede legale in via Borgo Brusà 74, 36026 Pojana Maggiore (VI) C.F./P.IVA 02295030247, qui rappresentata dal legale rappresentante sig. nato a il(c.f.) residente a in via n., in seguito denominata nel presente atto "soggetto attuatori";

PREMESSO CHE

- che il soggetto attuatore intende utilizzare parte del terreno di sua proprietà individuato al catasto terreni del comune di Asigliano Veneto al foglio 2, particella 304, per la messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi. L'immobile di cui sopra risulta essere l'unico a disposizione dell'azienda che abbia le caratteristiche idonee per essere utilizzato per tale scopo e in particolare:
 - Si trova all'interno di un'area industriale
 - Risulta essere adeguatamente distante da edifici adibiti a civile abitazione
 - Risulta essere il sito più vicino alla sede aziendale (4.5 km), minimizzando tempi, costi e inquinamento indotto dei trasporti dei materiali da e per le due aree.
- Il soggetto attuatore ha presentato domanda per l'attivazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in regime ordinario presso la Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.. L'impianto è inoltre soggetto a Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art 19 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 12/2024.
- Il Piano degli Interventi comunale all'art 54 delle NTO vieta l'insediamento di attività insalubri di cui al n 100 "depositi e impianti di depurazione e trattamento" della parte 1^a lettera B dell'elenco allegato al D.M. 5 settembre 94.

CONSIDERATO

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto l'area di intervento risulta l'unica attualmente disponibile all'azienda per l'esecuzione dell'attività con la volontà in un futuro di trasferire l'intera sede aziendale nelle aree prospicenti all'impianto già di proprietà della proponente;
- che l'Amministrazione comunale accetta la rimozione del vincolo di attività insalubre di cui sopra ai sensi dell'art 208 c.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art 4 L Regione Veneto 55/2012 e ss. mm.

IMPIANTO DI MEZZA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

Schema convenzione

2

- ii. mediante corresponsione di un contributo straordinario, ai sensi dell'art 16 comma 4, lett d-ter) del DPR 380/2001;
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del, il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art 208 c.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art 4 L Regione Veneto 55/2012 e ss. mm. ii.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione gli elaborati consegnati alla Provincia di Vicenza all'atto della richiesta di avvio della Procedura di Assoggettabilità a VIA e le eventuali integrazioni presentate, ben noti da entrambi le parti anche se non espressamente allegati.

Art. 2 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Art. 3 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria è commisurato in € 36.00 corrispondente al box ufficio, da pagarsi mediante piattaforma pagopa del comune di Asigliano Veneto prima del rilascio del provvedimento autorizzativo dell'impianto..

Il soggetto attuatore si obbliga a versare al comune un contributo straordinario, ai sensi dell'art 16 comma 4, lett d-ter) del DPR 380/2001, dovuto per la variante urbanistica, determinato nella misura di 20 €/mq su una superficie di 2156 mq come individuato nell'elaborato 5.3_Tav 3 "Planimetria di progetto" e nella tavola allegata alla presente convenzione, per un totale di **43'120,00 €**.

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- 50 % pari a 21'560,00 € iva compresa, su base del prezziario regionale in vigore nel periodo di esecuzione con applicazione dello sconto percentuale del 10%,mediante l'esecuzione di opere pubbliche appartenenti alle categorie SOA OG3, OG6 e OG8, da eseguirsi entro anni 1 dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, previo provvedimento di affidamento di lavori.
- 50% pari a € 21'560,00 € all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE E VALIDITA'

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento autorizzativo, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

Schema convenzione

3

La validità della presente variante si ritiene valida dal rilascio del provvedimento autorizzativo sino alla scadenza, salvo eventuali proroghe richieste entro i termini.

Art. 5 - GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, il soggetto attuatore costituisce a favore del comune polizza fideiussoria per importo di € 21'560,00 pari al 50% del valore del contributo straordinario, riportato al precedente art. 3; lo svincolo di tale polizza potrà essere effettuato ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

Art. 6 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'immobile quale bene strumentale alla propria attività produttiva.

Art. 7 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto attuatore.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza

Le parti